

Allegato lettera ff)

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., p. II dell'all. IV alla parte quinta)

Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica, terracotta o vetro, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico lettera s) "Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno".

A. FASI LAVORATIVE

- A.1. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e smalti.
- A.2. Preparazione mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco, carica e spedizione delle miscele per la produzione e preparazione di smalti e colori.
- A.3. Formatura/sagomatura dei vari oggetti:
 - A.3.1. preparazione dei vari oggetti artistici;
 - A.3.2. applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido, esclusa decorazione mediante tecnologie manuali o automatiche;
 - A.3.3. cottura oggetti ceramici in forno.
- A.4. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura, taglio, molatura ecc.).
- A.5. Monocottura e cottura di prodotti ceramici smaltati.
- A.6. Calcinazione pigmenti e fusione smalti.

B. MATERIE PRIME

- B.1. Argille, smalti.
- B.2. Coloranti organici e pigmenti.
- B.3. Vernici in polvere e/o a base acqua.
- B.4. Acqua

Concorrono al limite di 3000 kg/giorno le materie prime di cui ai punti B1, B2 e B3.

C. SOSTANZE INQUINANTI

Fase/i di provenienza	Tipo d'inquinante
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6	Polveri
A.3.2, A.3.3, A.5, A.6	Composti Organici Volatili (COV)
A.3.3, A.5, A.6	Mercurio e suoi composti Cromo e suoi composti Arsenico e suoi composti Cadmio e suoi composti Piombo e suoi composti
A.3.3, A.5, A.6	Fluoro e suoi composti Acido cloridrico Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore
A.3.3, A.5, A.6	Ossidi di azoto Ossidi di zolfo

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si veda l'allegato "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" che costituisce parte integrante del presente allegato

E. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

-

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

F.1. Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C.), devono essere avviati, ove necessari, a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. 4102/92;

F.2. A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanza inquinante	Tipologia di abbattimento
Polveri	Depolveratore a secco a mezzo filtrante Abbattitore ad umido scrubber (1) Altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi (2) Combustione termica Abbattitore ad umido scrubber (1) Altra tecnologia equivalente
Nebbie oleose	Impianto a coalescenza Altra tecnologia equivalente
Acroleina	Combustione termica Altra tecnologia equivalente
Mercurio Cromo Arsenico Cadmio e suoi composti Piombo e suoi composti	Abbattitore ad umido scrubber (1) Altra tecnologia equivalente
Fluoro e suoi composti Acido cloridrico Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore	Abbattitore ad umido Scrubber (1) Depolveratore a secco a mezzo filtrante (filtro a tessuto) (3) Altra tecnologia equivalente
Ossidi di azoto	Nessuna

Ossidi di zolfo	
-----------------	--

(1) questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati solo se il flusso gassoso da trattare contenga COV solubili nel fluido abbattente.

(2) questa tipologia d'impianti d'abbattimento possono essere utilizzati qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori. Al fine di evitare il desorbimento dei COV dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.

(3) Il depolveratore a secco può essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.